



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. SEGRETERIA AA.GG.

Statuto Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 21 DEL 23/5/2008

INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI

- N. 15 DEL 04/04/2012 (consigli di frazione)

- N. 58 DEL 10/09/2014 (artt. 15 e 26 riequilibrio rappresentanze di genere – da applicare dal primo rinnovo degli organi comunali)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 22 DEL 15/04/2019

(integrato art. 10 e abrogati artt. da 37 a 41 relativi a consigli di frazione)

Art. 1
Principi e valori fondamentali

Il Comune assume a fondamento della propria azione i principi ed i valori della Carta Costituzionale promuovendo l'affermazione dei diritti umani, della solidarietà e dell'uguaglianza, dell'integrazione fra i popoli, della rimozione di tutte le forme di discriminazione sociale, culturale, religiosa e di orientamento sessuale, del patrimonio morale, politico e storico della Resistenza e della guerra di liberazione nazionale.

Art. 2
Territorio

Il Comune di Vecchiano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Vecchiano - Capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli Uffici - Avane, Filettole, Nodica e Migliarino.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale, ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 3
Stemma, gonfalone, titolo di città

Il Comune ha come segno distintivo uno stemma che rappresenta un uomo canuto seduto su pietre, con una pala in spalla ed in braccio un orcio, dal quale scaturisce un getto d'acqua, una torre e delle colline; come da riproduzione grafica allegata al presente Statuto e sua parte integrante

Art. 4
Ruolo del Comune

Il Comune esercita sul proprio territorio il ruolo di Governo generale, svolgendo funzioni di promozione, programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le attività che sul medesimo territorio sono svolte da parte di soggetti pubblici e privati.

Il Comune rappresenta gli interessi della propria Comunità nei confronti di ogni soggetto pubblico e privato, ne cura lo sviluppo socio-economico, privilegiando: la tutela dell'ambiente; l'Associazionismo e il Volontariato, quali strumenti di crescita sociale e culturale della collettività; la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni.

Il Comune assume i beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici, monumentali, urbanistici e culturali presenti nel territorio, come patrimonio della Comunità da tutelare e preservare per le future generazioni di cittadini.

Il Comune garantisce: la piena realizzazione degli obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli; assicura la difesa della sua integrità funzionale e territoriale.

Art. 5 Funzioni

Il Comune è dotato di autonomia normativa organizzativa e finanziaria costituzionalmente garantita ed è titolare: di funzioni e poteri propri, che esercita sul proprio territorio; di tutte le funzioni d'interesse locale necessarie e/o strumentali all'esercizio del ruolo di Governo.

Il Comune esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Competenze e prestazioni, comunque denominate, possono essere espletate per conto di soggetti pubblici centrali o territoriali mediante la copertura dei relativi costi da parte dei medesimi soggetti.

Art. 6 Rapporti con gli altri soggetti istituzionali

Il Comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri Enti Locali Territoriali, al fine di esercitare, in ambito adeguato, la rappresentanza degli interessi comuni, per ciò che riguarda: la gestione dei servizi e delle funzioni; la programmazione e la realizzazione di opere ed interventi, in modo da realizzare un efficiente sistema al servizio della comunità.

Art. 7 Potestà normativa

Il Comune esercita la potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, per ciò che attiene:

- l'attuazione dello Statuto;
- la propria organizzazione;
- l'esercizio delle attività;
- l'esercizio delle funzioni.

Art. 8 L'attività amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini previsti dalla legge secondo i principi di cui all'art. 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esercizio dell'attività amministrativa il Comune sceglie lo strumento pubblico e/o privato, e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 9

Accesso agli atti ed informazione

Il diritto dei cittadini all'accesso agli atti amministrativi e all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; dal Regolamento, che indica il responsabile di ogni fase del procedimento ed i tempi entro i quali si definiscono i procedimenti che, in carenza d'indicazione, sono comunque fissati in trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.

Per la divulgazione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, il Sindaco istituisce servizi d'informazione e comunicazione, utilizzando i mezzi di informazione e comunicazione più idonei.

Art. 10

Rapporti con i Cittadini e con le Associazioni

Il Comune garantisce il diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo secondo quanto disciplinato dalla legge e da norme regolamentari, di cui al comma 1 dell'art. 9 del presente Statuto.

Il Comune assicura la più ampia partecipazione democratica della collettività alla vita amministrativa, promuovendo e attuando – **secondo le modalità esplicitate all'interno della Carta per la Partecipazione** – forme di collaborazione alla programmazione e di verifica dell'attuazione dei programmi, **nell'ottica di un reciproco scambio di saperi ed esperienze capaci di rendere l'azione dell'Ente più efficace ed incisiva poiché più rispondente a bisogni e proposte elaborate con il punto di vista civico.**

Il Comune favorisce e promuove le Libere Associazioni che abbiano il fine di contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale della collettività.

Il Comune coordina, sostiene e, in collaborazione con la Consulta del Volontariato, indirizza l'attività delle Associazioni, al fine di realizzare un efficiente sistema al servizio della comunità.

Art. 11

Carte dei Diritti

Il Comune può adottare, previa consultazione popolare, Carte dei Diritti che possano riguardare servizi specifici dell'Ente o ambiti specifici della vita comunale.

A tali Carte deve essere data la più ampia diffusione e potranno essere periodicamente sottoposte a verifica e/o integrazione.

Art. 12

Consultazioni e istanze

Il Sindaco e il Consiglio Comunale - con propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati - dispongono la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

Il Sindaco e il Consiglio Comunale convocano Assemblee dei cittadini, di lavoratori, di studenti delle forze sindacali e di ogni altra categoria sociale a livello di una o più frazioni per ciò che attiene:

- a) la formazione di Comitati o Commissioni;
- b) la discussione di particolari problemi o temi di interesse generale;
- c) la presentazione di proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Gli elettori del Comune possono presentare istanze e petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre nuove deliberazioni o la revoca delle precedenti.

Le istanze, le petizioni e le proposte, sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel merito entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda.

Agli effetti dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno cinquanta (50) elettori.

L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum.

Art. 13 Referendum

È ammesso il *Referendum* di carattere abrogativo e consultivo su atti, problematiche e scelte che incidono radicalmente e permanentemente sulla vita sociale ed economica della collettività.

Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

L'indizione è fatta quando lo richiedano il 5% del corpo elettorale, al momento della richiesta.

Hanno diritto di partecipare al *Referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

L'ammissibilità del quesito referendario, rispetto al comma 1 del presente articolo, è di competenza del Consiglio Comunale, che delibera in merito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

È esclusa l'ammissibilità di quesiti referendari per ciò che attiene le materie di:

- Bilancio e Tributi;
- Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione;

- Nomine, designazioni, revoche, decadenze, di competenza degli Organi comunali;
- Provvedimenti gestionali afferenti il personale;
- Atti politici o di indirizzo che non abbiano effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Il quesito sottoposto a *Referendum* è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Sindaco è tenuto a comunicare l'esito del *Referendum* al Consiglio entro trenta (30) giorni dalla proclamazione dei risultati perché provveda all'adozione di eventuali atti di competenza.

Le norme per l'attuazione del *Referendum* sono stabilite da specifico Regolamento.

Art. 14 Azione popolare

L'Azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi di competenza del Comune.

La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, può aderire all'azione ed al ricorso nei termini di legge, verificando i motivi e le condizioni addotte dal cittadino e accertando che lo stesso non abbia un interesse diretto nelle vertenze.

Qualora la Giunta deliberi di aderire all'azione ed al ricorso intrapresi dal cittadino, è tenuta a darne comunicazione all'interessato.

Art. 15 Pari opportunità

Il Comune favorisce, in ogni campo di attività e nei servizi, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, con particolare riferimento alle leggi vigenti in materia, e segnatamente alla legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Il Comune favorisce la partecipazione delle donne agli Organismi Istituzionali, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, al fine di contribuire ad un processo di rilancio e sviluppo del sistema politico e istituzionale.

Il Comune impronta la sua azione amministrativa all'effettivo superamento di ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti diversamente abili.

Il Comune contribuisce a rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Art. 16 Spese Campagna Elettorale

In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, dovrà essere presentato presso l'Ufficio Elettorale, per ciascun candidato alla carica di Sindaco e per ciascuna lista:

- il programma amministrativo;
- il preventivo di massima delle spese per la campagna elettorale, con indicazione della provenienza dei mezzi finanziari messi a disposizione.

Entro trenta (30) giorni successivi alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali dovrà essere presentato, presso la Segreteria comunale, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute, con indicazione della documentazione comprovante le entrate e le uscite della campagna elettorale.

Le dichiarazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovranno essere firmate da tutti i candidati alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere e rese note:

- mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio
- tramite appositi manifesti in altri luoghi pubblici;
- mediante la pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano locale.

Art. 17

Pubblicità e trasparenza sull'appartenenza dei candidati ad Enti o Associazioni

Al momento della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, i candidati depositano, presso l'Ufficio elettorale, una dichiarazione dalla quale risulti anche l'eventuale appartenenza ad associazioni di qualsiasi natura, che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale o di promozione economica, precisandone inoltre la denominazione.

Art. 18

Obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale

Entro trenta (30) giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale deve presentare, presso la Segreteria comunale, una dichiarazione relativa al proprio stato patrimoniale e reddituale.

Nella stessa dichiarazione i candidati daranno altresì informazione sugli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico.

Entro il termine di cui al comma 2 dell'Art. 16 è fatto obbligo ai candidati eletti di presentare, presso la Segreteria comunale, la documentazione comprovante il proprio stato patrimoniale e reddituale.

Il medesimo obbligo sussiste a carico degli Assessori che non facciano parte del Consiglio Comunale, in tal caso i termini decorrono dalla nomina.

La pubblicità della situazione patrimoniale e del reddito degli eletti viene assicurata secondo le modalità previste al comma 4 dell'Art. 16.

Art. 19 Organi

Sono Organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

Art. 20 Consiglio Comunale

Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

L'elezione e la composizione del Consiglio, la cessazione, durata e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

Funzioni di Indirizzo

Il Consiglio esercita le funzioni d'indirizzo normalmente attraverso atti di programmazione generale di settore.

La funzione d'indirizzo può essere esercitata con atti specifici e/o per materia:

- Per esprimere indirizzi amministrativi su problemi particolari;
- Per esprimere indirizzi politici su rilevanti questioni d'interesse comunale e sovracomunale;
- Per regolare singole fasi della programmazione in materie particolarmente complesse;
- Per regolare in via generale le fasi di attuazione dei programmi.

Funzioni di Controllo

Il Consiglio esercita le funzioni di controllo:

- Avvalendosi del Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti.
- Attraverso i singoli Consiglieri, Gruppi di essi, o mediante le Commissioni consiliari, nell'ambito delle prerogative e dei diritti disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento.

Tali funzioni sono esercitate dal Consiglio:

- Al fine di verificare lo stato d'attuazione dei programmi e degli indirizzi.
- Al fine di verificare l'attuazione dei propri provvedimenti normativi e amministrativi.

Le modalità dell'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento con il quale il Consiglio disciplina il proprio funzionamento.

Competenze

Le competenze del Consiglio sono esclusivamente quelle stabilite dalla Legge statale.

La competenza del Consiglio non può essere ampliata né ridotta da altra fonte normativa.

Il Consiglio è competente alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti solo nel caso in cui la Legge che dispone in merito si riferisca a Rappresentanti consiliari; ritenendosi con ciò esclusa la competenza a nomine per le quali la Legge si riferisce a Rappresentanti del Comune, la quale fa capo esclusivamente al Sindaco.

La convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 21 **I Consiglieri**

La posizione giuridica o lo *status* di Consigliere; i diritti, i doveri e le prerogative dei singoli Consiglieri, sono regolati dalla Legge.

Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.

Può presentare mozioni e interrogazioni, ha diritto di accesso agli atti, a notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

Le modalità dell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 22 **Gruppi Consiliari**

I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista. Ogni Gruppo elegge al proprio interno un Capogruppo.

Non è consentito costituire Gruppi Consiliari diversi da quelli costituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il dissenso di singoli Consiglieri o Gruppi di essi nei confronti del Gruppo a cui appartengono si esprime mediante le prerogative e gli strumenti che l'ordinamento attribuisce ai Consiglieri.

È istituita la Conferenza dei Capigruppo il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento. La Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Art. 23 **Commissioni Consiliari**

Per la semplificazione e razionalizzazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite Commissioni permanenti e/o con compiti specifici limitati nel tempo.

Nelle Commissioni permanenti, se costituite, deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari.

Il funzionamento e i poteri delle Commissioni permanenti sono disciplinati dal Regolamento.

Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni d'inchiesta su problemi e questioni specifiche dell'attività amministrativa, con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

La deliberazione dovrà precisare gli scopi che il Consiglio intende perseguire e dimostrare, a tal fine, l'inefficacia di tutti gli strumenti ordinari previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Per quanto riguarda le Commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Art. 24 Programma di Governo

Il Programma di Governo è il Documento d'indirizzo politico-amministrativo con il quale il Sindaco eletto: individua le scelte amministrative sulle quali si fonda l'attività di governo; indica le motivazioni e delinea gli obiettivi da perseguire.

Il programma di Governo, una volta approvato dal Consiglio, vincola lo stesso nell'esercizio dell'attività d'indirizzo e programmazione.

L'adozione di atti che non siano previsti nel Programma di Governo, presuppone la modifica formale dello stesso.

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sullo stato d'attuazione del Programma di Governo e, alla scadenza del mandato, è tenuto a presentare in merito, idonea e documentata relazione.

Art. 25 Il Sindaco

Il Sindaco ha la rappresentanza politica e istituzionale del Comune, mentre la rappresentanza sostanziale spetta alla Dirigenza, in quanto competente ad impegnare l'Ente verso l'esterno.

L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita a ciascun Dirigente; tale rappresentanza viene esercitata dal dirigente, individuato con delega rilasciata dal Sindaco.

Il Sindaco coordina, dirige i lavori della Giunta e fornisce ogni impulso e indirizzo agli Assessori nei settori affidati alla loro cura.

È responsabile dell'attuazione degli indirizzi di Governo, dei programmi e indirizzi approvati dal Consiglio, avvalendosi a tal fine della collaborazione della Giunta e dei poteri di cui al comma precedente.

In particolare il Sindaco:

- conferisce incarichi di dirigenza, nel rispetto delle norme di legge e sentito il Segretario;

- conferisce incarichi di direzione di aree ad esterni, secondo le norme del presente Statuto e nel rispetto dei principi della trasparenza e legalità, nonché secondo i criteri della professionalità ed economicità;
- nomina le Commissioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, laddove così previste;
- esercita tutte le competenze e funzioni demandategli espressamente dalle leggi statali e regionali, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Ente e nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune, secondo i principi normativi vigenti;
- è membro del Consiglio Comunale, che presiede.

Art. 26 La Giunta Comunale

La Giunta è nominata dal Sindaco.

Il numero degli Assessori nominati dal Sindaco, anche al di fuori del Consiglio Comunale, non può essere superiore a cinque (5) e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

Dei provvedimenti di nomina, di revoca e sostituzione degli Assessori, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune nonché nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio.

La Giunta opera come Organo Collegiale.

Le deleghe conferite dal Sindaco agli Assessori per singole materie, settori o gruppi di esse, non comportano ordinaria attribuzione di poteri di rappresentanza istituzionale esterna e interna, né delega di funzioni; tali deleghe hanno lo scopo di ripartire in modo funzionale il lavoro della Giunta, attraverso approfondimenti, studi e proposte sulle materie ad essi affidate, al fine di realizzare un armonico e razionale sistema di Amministrazione attiva, fondato sulla dialettica costruttiva e sulle responsabilità.

Per la rappresentanza politico-istituzionale, di cui al comma 1 dell'art. 25, il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe specifiche e limitate.

La Giunta ha potere di iniziativa e di proposta sulle materie di competenza del Consiglio e ha l'obbligo di riferire al Consiglio in ordine alla propria attività .

La Giunta opera normalmente con atti a contenuto generale attraverso i quali:

- Provvede all'attuazione dei programmi, definendo le priorità, le modalità, i mezzi e gli obiettivi.
- Fornisce direttive agli uffici in ordine alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.
- Attua, mediante integrazione della disciplina generale, i Regolamenti nei limiti fissati dal Consiglio Comunale.

Relativamente alla costituzione in giudizio, che è attribuita ai Dirigenti, non solo per la promozione o la resistenza alle liti, ma anche nella determinazione dell'incarico al patrocinatore, la Giunta può formulare indirizzi di natura generale o, in base a specifiche materie da trattare, rivolti direttamente al Dirigente, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziarie e per definirne i criteri direttivi.

La Giunta delibera su ogni oggetto che non sia riservato al Consiglio, al Sindaco e che non rientri fra gli atti di gestione riservati agli Uffici, nonché su ogni altro oggetto di competenza del Sindaco sul quale lo stesso la chiami ad esprimersi

Art. 27 Uffici e Personale

A) Principi e criteri d'organizzazione.

Gli Uffici e i Servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, professionalità, economicità, trasparenza e responsabilità.

Il Comune esercita i propri poteri in piena autonomia, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e delle norme statali con atti normativi e amministrativi.

Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro, dei Contratti Collettivi, il Comune opera con i poteri del privato datore di lavoro.

Il Comune garantisce e promuove la formazione dei dipendenti al fine di accrescerne la professionalità e favorirne la progressione in carriera.

B) Principi e criteri di riparto di competenze.

Attraverso atti normativi di organizzazione il Comune assicura l'attuazione del principio di separazione fra attività politica di indirizzo e di controllo, spettante agli Organi Politici, e attività di gestione, spettante al Segretario e agli Uffici.

A tal fine ogni attività di gestione tecnico-finanziaria e amministrativa è di competenza del Segretario e degli Uffici, i quali sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi programmati e dell'efficacia ed economicità dei risultati conseguiti, in termini di valutazione dei costi e dei benefici, nel rispetto del principio di legalità e in rapporto alle risorse disponibili assegnate.

Ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti è definita "attività di gestione" ogni attività:

- connotata da discrezionalità tecnica, comportante anche adozione, sottoscrizione e stipula di atti con rilevanza esterna e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresa la rappresentanza in giudizio nei termini indicati dal presente Statuto;
- che sia di attuazione di norme di legge e Regolamenti nonché di attuazione di deliberazioni e provvedimenti generali, nell'ambito d'indirizzi e direttive generali emanate dagli Organi.

La gestione è esercitata con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e di controllo.

L'organigramma funzionale degli Uffici individua le figure dei Responsabili d'Area e/ o dei Servizi, titolari delle funzioni e competenze previste dal presente Statuto.

C) Lo stato giuridico del personale, l'accesso e la progressione in carriera, sono disciplinati dalla legge dello Stato, nell'ambito dei principi di legge, da atti normativi e amministrativi.

Il trattamento economico è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale. Il Comune è tenuto a garantire trattamenti economici, anche accessori, non inferiori a quelli stabiliti dal Contratto di Lavoro.

La responsabilità civile e penale è regolata dalla legge e, per quanto attiene le responsabilità disciplinari, dai principi di legge e dai Contratti Collettivi.

La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici e Servizi che richiedono alta specializzazione può essere disposta, con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco, con contratto a tempo determinato, prorogabile, previo parere del Segretario.

Qualora sia necessario, possono comunque essere conferiti incarichi di direzione, di consulenza, di collaborazione, regolati da convenzione a termine.

Possono, altresì, essere autorizzate ai dipendenti comunali, prestazioni professionali presso altre amministrazioni pubbliche, enti, società, aziende pubbliche, purché sia esclusa ogni ipotesi di incompatibilità.

Art. 28 Segretario Comunale

Il Segretario, oltre ai compiti specificatamente assegnati dalla legge, coordina e sovrintende con funzioni di direzione alla gestione tecnico-finanziaria e amministrativa dell'Ente, secondo le direttive generali del Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

A tal fine, svolge ogni attività d'impulso e di iniziativa e di organizzazione, verifica e controllo, assumendo ogni determinazione e adottando ogni atto a ciò strumentali.

Il Segretario assicura ogni attività di collaborazione e consulenza propositiva agli Organi politici.

Il Segretario Comunale è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice-Segretario che lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o impedimento.

Le funzioni di Vice-Segretario sono svolte dalla figura apicale del Settore Segreteria e Affari Generali.

Art. 29 Responsabilità di Risultato

Nell'ambito dei principi di legge e del presente Statuto, i Regolamenti individuano strumenti, modalità e procedure per la verifica dei risultati e la valutazione della responsabilità dei risultati, che grava sui dipendenti che esercitano funzioni di Direzione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto del principio della trasparenza e del contraddittorio.

I risultati dell'attività del Segretario sono valutati dal Sindaco.

Art. 30 I Pareri

I pareri previsti dalla legge sulle proposte di deliberazioni costituiscono apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa e sono resi a completamento dell'istruttoria.

Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e le modalità dell'azione amministrativa che possono consentire agli Organi deliberanti di conseguire gli obiettivi che l'atto si proponeva di raggiungere.

I Regolamenti disciplinano le ipotesi in cui i pareri devono essere resi anche su provvedimenti diversi dagli atti deliberativi.

Art. 31 Servizi Pubblici

Il Comune organizza e gestisce i Servizi Pubblici nelle forme previste dalla legge scegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità.

A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei Servizi Pubblici in ambito adeguato secondo i principi della solidarietà ed economicità.

Ai sensi del presente articolo si definisce "Servizio Pubblico", ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata, mediante il quale venga conseguito il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Art. 32

Finanza, Contabilità, Controllo di gestione

L'ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato che garantisce autonomia finanziaria nell'ambito della Finanza Pubblica.

In tale contesto il Comune dispone delle proprie risorse che non abbiano vincolo di destinazione *ex - lege*, senza alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti pubblici, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato e integrato con Regolamento dell'Ente. All'interno di detto regolamento sono definite le modalità dell'azione di controllo della gestione.

Con atto del Sindaco è costituito il nucleo di valutazione per il controllo interno e di gestione dell'Ente.

Art. 33

Autonomia contrattuale

Il Comune ha la facoltà, nell'ambito delle norme di legge e dei propri Regolamenti e nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, di compiere tutti i negozi e atti necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati, avvalendosi di strumenti pubblici e privati, laddove questi siano consentiti.

Art. 34

Difensore Civico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della D.Lgs. 267/00 è istituito il Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 35

Il Difensore Civico deve essere eletto con Delibera del Consiglio Comunale con i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

La votazione avviene in modo segreto.

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti d'eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia d'indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza nelle materie giuridico-amministrative.

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi commercio o libera professione.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti (20) giorni dalla contestazione.

Art. 36

Al Difensore Civico può essere assegnata un'indennità commisurata alle funzioni ed alle risorse.

Il Difensore Civico ha diritto d'accesso agli atti, documenti e ad ogni notizia utile all'esercizio del suo mandato.

Il Difensore Civico, almeno una volta l'anno, presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività, fornendo suggerimenti e proposte atte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.